

**A volte (non) ritornano: la Corte costituzionale sull'art. 23 d.lg. 16 luglio 2020, n. 76, che ha modificato la disciplina normativa del delitto di abuso d'ufficio (nota a Corte cost., 18 gennaio 2022, n. 8)**

di

Simona Metrangolo\*

**Sommario:** 1. Note introduttive. 2. L'ordinanza di rimessione del GUP presso il Tribunale di Catanzaro. 3. La "storia infinita" del delitto di abuso d'ufficio. 4. La decisione della Corte costituzionale. 5. Osservazioni conclusive.

*1. Note introduttive.*

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate o inammissibili tre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.lg. 16 luglio 2020, n. 76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), c.d. Decreto semplificazioni<sup>1</sup>, sollevate dal GUP del Tribunale di Catanzaro in relazione, rispettivamente, agli artt. 77, 97 e 3 Cost.<sup>2</sup>

L'incidente di costituzionalità prende le mosse da una vicenda giudiziaria alquanto singolare, che vede imputati del delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) i componenti della Commissione esaminatrice di un concorso bandito da un'Azienda ospedaliera e finalizzato al reclutamento temporaneo di un certo numero di dirigenti medici.

---

\* *Assegnista di ricerca in Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento.*

<sup>1</sup> Il provvedimento è stato poi convertito, con modifiche, nella l. 11 settembre 2020, n. 120.

<sup>2</sup> Trib. Catanzaro, III sez. pen., Uff. Gip/Gup, ord. 6 novembre 2020, est. Ferrante, reperibile in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

Trattandosi di una selezione per titoli, l'accesso alla posizione bandita era subordinato alla verifica, da parte della Commissione, del possesso di specifici requisiti in capo ai candidati. In particolare, una clausola del bando richiedeva, ai fini dell'ammissibilità della domanda di partecipazione, il possesso del diploma di specializzazione in "Medicina e Chirurgia dell'accettazione d'urgenza" o in un'altra disciplina affine.

Poiché sprovvisti di detto requisito, la Commissione dapprima escludeva due aspiranti dirigenti medici dalla selezione, per poi riammetterli poco dopo con una motivazione peculiare, evidentemente ritagliata sulle caratteristiche degli esclusi: al mancato possesso del titolo di studio si poteva ovviare con il possesso di altri requisiti professionali, come l'aver prestato pregresso servizio dirigenziale nella medesima disciplina oggetto del bando.

In seguito a ciò, ai due candidati veniva riconosciuto e attribuito il massimo punteggio per meriti professionali, benché dello svolgimento delle correlate attività non risultasse alcuna certificazione depositata agli atti del concorso. Non solo: a uno dei due candidati veniva riconosciuto e attribuito un punteggio aggiuntivo per aver pubblicato contributi scientifici dei quali, però, non v'era alcuna menzione nel *curriculum vitae* trasmesso assieme alla domanda di partecipazione al concorso.

Nonostante le manifeste anomalie, i due aspiranti dirigenti medici – poi finiti anch'essi sotto processo con l'accusa di concorso nell'abuso d'ufficio degli esaminatori – superavano la selezione bandita, classificandosi al primo e al quarto posto della graduatoria definitiva di merito. Inoltre, in base alle prove raccolte nel corso delle indagini, emergeva che tra i due candidati e alcuni membri della Commissione vi fossero rapporti di conoscenza tali da inficiare la regolarità della procedura concorsuale<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Ne dà conto Trib. Catanzaro, ord. cit., dove si legge che i due candidati godevano di «ottimi rapporti» con alcuni membri della Commissione esaminatrice, riconducibili a esperienze professionali pregresse e condivise. Secondo S. BATTINI, *Abuso d'ufficio e burocrazia difensiva nel groviglio dei rapporti fra poteri dello Stato*, in *Giornale di Diritto amministrativo*, fasc. 4, 2022, p. 500, il fatto d'intrattenere "ottimi rapporti" con apicali, colleghi e collaboratori, lungi dal connotare condotte penalmente rilevanti o, in generale, illegali, dovrebbe essere invece un connotato stabile della condotta di un buon impiegato all'interno di una struttura amministrativa.

È opportuno precisare che, all'epoca dei fatti appena illustrati, non era ancora entrata in vigore la riforma del delitto di abuso d'ufficio, dovuta proprio all'art. 23 d.lg. 76/2020. Agli esaminatori imputati si rimproverava, pertanto, di aver reclutato candidati non idonei a rivestire la posizione bandita, in palese violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di pubblico impiego e di assunzione di personale sanitario.

Tuttavia, in seguito alla citata novella, che ha decretato la parziale abrogazione dell'art. 323 c.p., la "generica"<sup>4</sup> violazione di norme di legge o di regolamento non costituisce più reato, con la conseguenza di lasciare privi di copertura penale certi settori pubblici, sensibili più di altri alle interferenze illecite.

## 2. L'ordinanza di rimessione del GUP presso il Tribunale di Catanzaro.

Come anticipato, il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Catanzaro ha rimesso al vaglio della Consulta tre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.lg. 76/2020, disposizione che ha modificato la disciplina normativa del delitto di abuso d'ufficio, rendendolo oggetto di una parziale *abolitio criminis*<sup>5</sup>. Nel dettaglio, il legislatore del 2020 ha sostituito le parole violazione «di

---

<sup>4</sup> V. VALENTINI, *La difesa dall'abuso d'ufficio. Ancora un ritaglio selettivo ex lege 120/2020*, in *Discrimen*, 2 gennaio 2021, p. 2.

<sup>5</sup> Sulla riforma del delitto di abuso d'ufficio, operata dal "Decreto semplificazioni", si vedano B. BALLINI, *Note minime sulla riformata fattispecie di abuso d'ufficio*, in *Discrimen*, 10 agosto 2020, pp. 1 ss.; R. BORSARI, *A volte ritornano. Riforma dell'abuso d'ufficio e sperimentazioni applicative*, in *Sistema penale*, fasc. 9, 2021, pp. 43 ss.; C. CUPELLI, *Sulla riforma dell'abuso d'ufficio*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 23 gennaio 2023; M. GAMBARDELLA, *Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell'abuso di ufficio*, in M. Catenacci/V.N. D'Ascola/R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. II, Roma Tre Press, Roma, 2021, pp. 1217 ss.; G.L. GATTA, *Riforma dell'abuso d'ufficio: note metodologiche per l'accertamento della parziale abolitio criminis*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 dicembre 2020; G. INSOLERA, *Quod non fecerunt barbarini fecerunt barbari. A proposito dell'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76*, in *Discrimen*, 31 luglio 2020, pp. 1 ss.; A. MANNA/G. SALCUNI, *Dalla "burocrazia difensiva" alla "difesa della burocrazia"? Gli itinerari incontrollati della riforma dell'abuso d'ufficio*, in *Leg. pen.*, 17 dicembre 2020, pp. 1 ss.; A. MANNA, *I continui giri di valzer tra legislatore e giurisprudenza in tema di abuso d'ufficio: un addio alla tassatività?*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2021, pp. 5 ss.; A. MERLO, *Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione "neutralizzatrice" della giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, fasc. 1, 2021, pp. 75 ss.; M. NADDEO, *La nuova struttura dell'art. 323 c.p.*, in A. Castaldo/M. Naddeo (a cura di), *La riforma dell'abuso d'ufficio*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 81 ss.; A.

norme di legge o di regolamento» con le parole violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», lasciando nel resto invariata la formulazione della fattispecie incriminatrice.

I dubbi di legittimità costituzionale nutriti dal giudice *a quo* riguardavano due aspetti: il procedimento di produzione della norma censurata, introdotta nel nostro sistema penale attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza (art. 77 Cost.), e il contenuto di detta norma, che ha ridisegnato i confini applicativi del delitto di abuso d'ufficio in modo così stringente da rendere ardua la stessa configurabilità del reato (artt. 97 e 3 Cost.).

Ma andiamo con ordine. Circa il primo aspetto, l'art. 23 d.lg. 76/2020 si porrebbe in contrasto con l'art. 77 Cost. per due ragioni. La prima concerne il fatto che la disposizione citata regola una materia (quella penale) eccentrica rispetto alle materie oggetto del decreto-legge che la prevede, il quale ha introdotto nell'ordinamento misure di "sburocratizzazione"<sup>6</sup> e di sostegno economico finalizzate al rilancio del Paese, assai provato dalle conseguenze della pandemia da Covid-19<sup>7</sup>. Dunque, ad avviso del giudice *a quo*, il legislatore non avrebbe dovuto prevedere la parziale *abolitio criminis* dell'art. 323 c.p. all'interno del d.lg. 76/2020 ma in un altro testo di legge, deputato a regolare materie diverse dalla semplificazione amministrativa e dalla ripresa economica dell'Italia nell'era *post* Covid.

---

NISCO, *La riforma dell'abuso d'ufficio: un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 20 novembre 2020, pp. 1 ss.; T. PADOVANI, *Vita, morte e miracoli dell'abuso d'ufficio*, in *Giurisprudenza penale web*, fasc. 7-8, 2020, pp. 1 ss.; M. PARODI GIUSINO, *In memoria dell'abuso d'ufficio. Osservazioni critiche sulla riforma dell'art. 323 c.p.*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 17 agosto 2021, pp. 1 ss.; A. PERIN, *L'imputazione per abuso d'ufficio: riscrittura della tipicità e giudizio di colpevolezza*, in *Leg. pen.*, 23 ottobre 2020, pp. 1 ss.; N. PISANI, *La riforma dell'abuso d'ufficio nell'era della semplificazione*, in *Dir. pen. e proc.*, fasc. 1, 2021, pp. 9 ss.; B. ROMANO, *Il "nuovo" abuso d'ufficio e l'abolitio criminis parziale*, in *PenaleDP*, fasc. 1, 2021, pp. 109 ss., e, infine, V. VALENTINI, *Burocrazia difensiva e restyling dell'abuso d'ufficio*, in *Discrimen*, 14 settembre 2020, pp. 1 ss.

<sup>6</sup> Così N. PISANI, *La riforma dell'abuso d'ufficio*, cit., p. 9.

<sup>7</sup> Sul tema, v. A. MELCHIONDA, *La riforma dell' "abuso d'ufficio" nel caleidoscopio del sistema penale dell'emergenza da Covid-19*, in *Arch. pen.*, fasc. 2, 2021, pp. 1 ss.

In secondo luogo, il GUP del Tribunale di Catanzaro dubitava che l'intervento abrogativo del legislatore del 2020 rivestisse i caratteri di straordinaria necessità e urgenza che consentono – e al contempo tipizzano – la normazione per decreto, tenuto conto dei fisiologici tempi di svolgimento dei processi penali e «della totale assenza di ricadute delle singole vicende penali sul piano della semplificazione amministrativa»<sup>8</sup>.

L'art. 23 d.lg. 76/2020 doveva, pertanto, ritenersi incompatibile con l'art. 77 Cost., essendo una disposizione connotata da «evidente estraneità»<sup>9</sup> rispetto ai contenuti del provvedimento governativo in cui era prevista e risultando altresì carente dei presupposti che ne avrebbero legittimato l'adozione a mezzo decreto-legge, in modo conforme a quanto stabilito al riguardo dalla stessa Costituzione.

Circa il secondo aspetto, e cioè quello relativo al contenuto della norma censurata, l'art. 23 d.lg. 76/2020 si porrebbe, invece, in contrasto con il principio di buon andamento e d'imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 Cost.

L'art. 323 c.p. è una fattispecie incriminatrice posta a presidio di tale bene giuridico<sup>10</sup> che, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina del reato dalla riforma del 2020, è adesso privo delle originarie tutele: ai fini dell'incriminazione, la condotta tipica dell'abuso d'ufficio consiste, infatti, nella sola inosservanza di leggi o di atti aventi forza di legge, che prevedano attività amministrative vincolate nell'an, nel quid e nel quomodo. È scomparso ogni riferimento alla condotta illecita

---

<sup>8</sup> Così Trib. Catanzaro, ord. cit.

<sup>9</sup> Trib. Catanzaro, ord. cit. A sostegno della fondatezza delle proprie argomentazioni, il giudice richiamava nell'ordinanza due decisioni della Corte costituzionale, dove l'estraneità della norma censurata rispetto alla materia regolata dal decreto-legge che la prevedeva ne ha comportato la declaratoria d'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 77 Cost.: Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171, reperibile in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), con nota di A. GUAZZAROTTI, *Il rigore della Consulta sulla decretazione d'urgenza: una camicia di forza della politica*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, fasc. 1, 2007, pp. 4 ss., nonché Corte cost., 30 aprile 2008, n. 128, consultabile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), con commento di A. CELOTTO, *La "seconda rondine": ormai c'è un giudice per i presupposti del decreto-legge*, in *Giust. amm.*, fasc. 2, 2008, p. 167 s.

<sup>10</sup> Sul punto, v. M. ROMANO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335 bis cod. pen. Commentario sistematico*, III ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 298 s. Cfr., altresì, N. PISANI, *Abuso d'ufficio*, in S. Canestrari/L. Cornacchia/G. De Simone (a cura di), *Manuale di Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 260-262.

alternativa dell'inosseranza di "norme di regolamento": una categoria normativa non poco problematica, che aveva dato adito a numerose incertezze circa la sua esatta individuazione e che aveva, altresì, favorito l'ingresso degli strumenti di *soft law*<sup>11</sup> nell'area di rilevanza dell'art. 323 c.p.<sup>12</sup>. In assenza del rinvio alla fonte regolamentare<sup>13</sup>, sono pertanto abusive ex art. 323 c.p. soltanto quelle condotte che non rispettino "specifiche regole" di comportamento, dettate dalla legge o da provvedimenti alla stessa equiparati, e da cui «non residuino margini di discrezionalità».

Ma – come rilevato dal giudice rimettente – le ipotesi di attività amministrativa vincolata sono molto rare nella prassi, sicché il legislatore della riforma, nel tentativo di comprimere il raggio operativo dell'art. 323 c.p., in progressiva e preoccupante espansione, ha invero combinato un guaio: da un lato, ha circoscritto la rilevanza penale dei fatti di abuso d'ufficio a una casistica del tutto marginale; dall'altro, ha lasciato privi di risposta punitiva i fatti ben più gravi di coloro che, investiti *ex lege* del potere di decidere discrezionalmente della cosa pubblica, si

---

<sup>11</sup> Si pensi, ad esempio, alle linee guida ANAC: sulla natura regolamentare di tali fonti del diritto, v., in senso critico rispetto a quest'impostazione, F. ROTONDO, *Linee guida ANAC ed abuso d'ufficio: principio di legalità e modifiche mediate della fattispecie incriminatrice*, in [www.penaledp.it](http://www.penaledp.it), 13 maggio 2020, pp. 3-7, nonché V. VALENTINI, *Abuso d'ufficio e fast law ANAC. Antichi percorsi punitivi per nuovi programmi preventivi*, in *Arch. pen.*, n. 3, 2018, pp. 17-26. *Contra*, v., invece, V. NERI, *Note minime sulla disapplicazione delle linee guida ANAC da parte del giudice amministrativo e sulla rilevanza penale della loro violazione*, in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it), 6 marzo 2018, il quale riconosce natura regolamentare alle citate linee guida e si mostra, dunque, possibilista rispetto all'eventualità di ricondurre la loro violazione nello spettro applicativo dell'abuso d'ufficio. Infine, sulla nozione di "soft law", v., per tutti, R. BIN, *Soft law, no law*, in A. Somma (a cura di), *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 31 e ss.

<sup>12</sup> In questi termini, v. S. FIORE, *Abuso d'ufficio*, in S. Fiore/G. Amarelli (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, II ed., Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 287.

<sup>13</sup> Per una rapida carrellata dei tipi di regolamento la cui violazione poteva comportare, prima del 2020, addebiti di responsabilità ex art. 323 c.p. in capo al pubblico agente, v. A. MERLO, *L'abuso d'ufficio. Tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 44-46, nonché G. CIAGLIA, *Le criticità del formante giurisprudenziale*, in A.R. Castaldo/M. Naddeo (a cura di), *La riforma dell'abuso d'ufficio*, cit., p. 34; sul medesimo tema, in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 8 settembre 2021, n. 33240, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 9 dicembre 2021, con scheda di C. PAGELLA, *Abuso d'ufficio e violazione di norme regolamentari: la Cassazione delinea i limiti di ammissibilità dello schema della "eterointegrazione"*.

trovano in una posizione privilegiata per abusarne, senza che ciò comporti più ricadute sul piano della responsabilità penale<sup>14</sup>.

In quest'ottica, l'art. 23 d.lg. 76/2020 si porrebbe in "flagrante"<sup>15</sup> contrasto anche con il principio costituzionale di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della nostra Carta fondamentale.

L'esercizio discrezionale del potere amministrativo, privo di conseguenze punitive, si tradurrebbe per il suo titolare nell'esercizio di un potere dispositivo assoluto, sottratto al sindacato del giudice ed equiparabile, nelle forme e nei contenuti, al potere del proprietario nel diritto civile. In altri termini, secondo il GUP, si pongono sullo stesso piano situazioni giuridiche soggettive «radicalmente e ontologicamente diverse»<sup>16</sup>, arrivando al paradosso per il quale il pubblico agente disporrebbe della cosa pubblica a suo piacimento, come se fosse *res propria*, senza dover temere ripercussioni sul piano della responsabilità penale personale.

E ciò lederebbe anche il principio di legalità che, ai sensi dell'art. 97 Cost.<sup>17</sup>, informa l'azione amministrativa: un potere pubblico esercitato in modo arbitrario, secondo logiche privatistiche sganciate dal perseguimento di interessi pubblici, non sarebbe di certo esercitato in modo legittimo, se si parte dal presupposto che la legge attribuisce all'agente il potere affinché lo usi per soddisfare al meglio l'interesse pubblico<sup>18</sup>.

### 3. La "storia infinita" del delitto di abuso d'ufficio.

---

<sup>14</sup> La pensa così anche N. PISANI, *La riforma dell'abuso d'ufficio*, cit., p. 9 s., che reputa "populista" la riforma del 2020.

<sup>15</sup> Trib. Catanzaro, ord. cit.

<sup>16</sup> Trib. Catanzaro, ord. cit.

<sup>17</sup> Sul punto, v., *funditus*, M. SANTISE, *Coordinate ermeneutiche di Diritto amministrativo*, V ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 5 s.

<sup>18</sup> V. M. SANTISE, *Coordinate ermeneutiche*, cit., pp. 3-7.

Prima di entrare nel vivo dell'analisi delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo vaglio, la Consulta<sup>19</sup> ricostruisce minuziosamente la *ratio* e le "tormentate"<sup>20</sup> origini storico-normative dell'art. 323 c.p.

In breve, la Corte costituzionale si sofferma dapprima sulla riforma del 1990 (l. 26 aprile 1990, n. 86), che ha rinnovato il sottosistema di delitti contro la Pubblica Amministrazione e modificato l'originaria disciplina del delitto di "abuso innominato in atti d'ufficio"<sup>21</sup>, trasformandolo in un "gigantesco contenitore"<sup>22</sup> dove far confluire i delitti di peculato per distrazione e di interesse privato in atti di ufficio, formalmente abrogati dalla stessa novella.

L'intervento del legislatore del 1990 aveva l'obiettivo di rimediare al *deficit* di tassatività-determinatezza di cui soffriva la previgente formulazione dell'art. 323 c.p. e che ne causava un'applicazione pretoria sostanzialmente incontrollata<sup>23</sup>. Ma l'obiettivo non fu centrato e la norma subì, dopo sette anni, ulteriori aggiustamenti, questa volta ad opera della l. 16 luglio 1997, n. 234.

Tra le altre cose, la l. 234/1997 rimodulò la struttura del delitto – che da reato di pericolo diventò reato di danno – e sostituì il dolo specifico del fatto tipico con

---

<sup>19</sup> Corte cost., 18 gennaio 2022, n. 8, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), con note di E. APRILE, *Questioni di legittimità costituzionale in tema di abuso d'ufficio*, in *Cass. Pen.*, fasc. 3, 2022, pp. 1012 ss.; di F. BALLESI, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2022 sul reato di abuso d'ufficio, come modificato dall'art. 23 DL 76/2020: verso il tramonto del principio "nullum crimen, nulla poena sine lege"?*, in *Giurisprudenza penale web*, 3, 2022, pp. 1 ss.; di C. DOMENICALI, *A chi spetta l'onere di motivare i presupposti del decreto-legge? Riflessioni sulla sent. n. 8 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Oss. AIC*, fasc. 3, 2022, pp. 228 ss.; di B. ROMANO, *Legittima la scelta di abrogare parzialmente l'abuso di ufficio mediante decreto-legge*, in *PenaleDP*, fasc. 4, 2021, pp. 803 ss.; di A. SPERTI, *La Corte costituzionale ritorna sul controllo sui vizi formali del decreto-legge. Riflessioni a margine della sent. n. 8 del 2022*, in *Nomos*, fasc. 1, 2022, pp. 1 ss., e di M.C. UBIALI, *Emergenza Covid e riforma del delitto di abuso d'ufficio per agevolare la ripresa del Paese: brevi note alla sentenza n. 8/2022 della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, fasc. 1, 2022, pp. 120 ss.

<sup>20</sup> Così M. ROMANO, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, cit., p. 296, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento. Può destare interesse rilevare che l'aggettivo "tormentato", con riferimento alla travagliata «parabola storica» (Corte cost., 8/2022, cit.) dell'art. 323 c.p., è ripreso anche da G.L. GATTA, *Da 'spazza-corrotti' a 'basta paura': il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell'abuso d'ufficio, approvata dal Governo 'salvo intese' (e la riserva di legge?)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) (scheda), 17 luglio 2020.

<sup>21</sup> V. A. MANNA, *I continui giri di valzer tra legislatore*, cit., p. 2.

<sup>22</sup> A. PAGLIARO, *Contributo al dibattito sull'abuso d'ufficio*, in *Dir. pen. e proc.*, fasc. 11, 1996, p. 1405.

<sup>23</sup> Sul punto, v. L. STORTONI, *L'abuso di potere nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 11 ss.



quello intenzionale, al fine di restringere l'area di operatività del reato e di limitarne l'applicazione in sede giudiziaria.

Anche la riforma operata con il d.lg. 76/2020 è animata dagli stessi intenti che animavano le due precedenti novelle.

Diversamente da queste ultime, però, il legislatore del 2020 ha contenuto la risposta punitiva tramite il ricorso all'*abolitio criminis* parziale, così da porre un freno a quell'attivismo giudiziario che, a sua volta, paralizzava le attività decisionali degli amministratori pubblici, preoccupati che una firma potesse costare il prezzo di una denuncia penale<sup>24</sup>. Un prezzo evidentemente non sostenibile nel momento storico in cui la riforma ha visto la luce, caratterizzato dalle esigenze di rivitalizzazione sociale e di slancio economico divenute pressanti nel periodo post-pandemico. Come anche si è detto<sup>25</sup>, il legislatore del 2020 ha, in un certo qual modo, esaudito il desiderio dell'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, il quale criticò pubblicamente – e a più riprese – la riforma del 1990, giungendo finanche a sperare in una futura abrogazione del delitto di abuso d'ufficio.

La Corte costituzionale riprende brevemente anche i contenuti di quella giurisprudenza che, attraverso un'interpretazione estensiva della locuzione "violazione di legge", rendeva possibile il sindacato della magistratura penale sul merito delle scelte amministrative.

Secondo quest'opinione, la violazione di legge è rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p. non solo quando la condotta del pubblico ufficiale «si svolga in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione»<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Al riguardo, v. C. CUPELLI, *L'abuso d'ufficio*, in B. Romano/A. Marandola, *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Utet, Torino, 2020, pp. 291 ss., S. FIORE, *Abuso d'ufficio*, cit., p. 278, nonché N. PISANI, *La riforma dell'abuso d'ufficio*, cit., p. 9.

<sup>25</sup> V. S. BATTINI, *Abuso d'ufficio*, cit., p. 503, nota n. 20, in particolare.

<sup>26</sup> Così Cass. pen., Sez. Un., 10 gennaio 2012, n. 155, in *Dir. pen. cont.* online, 11 gennaio 2012, con nota di G. ROMEO, *Le Sezioni Unite decidono sui termini processuali – e, nell'occasione, su abuso del*

Il riferimento alle interpolazioni subite dalla norma e alle letture, talvolta discutibili, che la giurisprudenza ha dato, nel tempo, all'art. 323 c.p. non è casuale. Serve alla Consulta per entrare, poco dopo, *in medias res* e per affrontare le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al suo scrutinio, partendo dall'analisi della questione pregiudiziale dell'incompatibilità dell'art. 23 d.lg. 76/2020 con l'art. 77 Cost.; questione ritenuta ammissibile ma, come vedremo, infondata nel merito.

#### 4. La decisione della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale afferma che il principio di legalità penale impedisce al Giudice delle leggi di creare nuove fattispecie incriminatrici, ma non gli preclude decisioni ablativo di norme di favore, laddove queste ultime siano state adottate da organi non legittimati a farlo (è il caso dei vizi di incompetenza) oppure violino parametri costituzionali che regolano il procedimento di produzione delle medesime (ed è il caso dei vizi formali o "procedurali"<sup>27</sup>).

Da qui, la Consulta trae spunto per ripercorrere l'annosa questione dell'ammissibilità di un sindacato costituzionale *in malam partem* su norme penali di favore<sup>28</sup>. Detto scrutinio è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza

---

*processo, truffa, abuso d'ufficio ed altro ancora.* Invero, la peculiare struttura della fattispecie di abuso d'ufficio ha favorito anche altre letture pretorie opinabili, come quella secondo cui la violazione del principio d'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) avrebbe «immediato contenuto precettivo» e imporrebbe al pubblico agente una precisa regola di comportamento, ossia quella di evitare favoritismi nella trattazione delle pratiche amministrative. La sua trasgressione integrerebbe, pertanto, una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p.: v. Cass. pen., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 25162, in *Dir. e giust.*, 12 luglio 2008, con nota di A. CARCHIETTI, *Abuso d'ufficio: anche la violazione dell'articolo 97 Cost. può integrare il fatto tipico.* Tuttavia, *contra*, v., di recente, Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 13136, reperibile in [www.altalex.it](http://www.altalex.it). Sul tema, in dottrina, v. E. MATTEVI, *L'abuso d'ufficio. Una questione aperta. Evoluzione e prospettive di una fattispecie discussa*, Editoriale Scientifica di Ateneo, Università degli studi di Trento, 2022, pp. 231 ss.

<sup>27</sup> Li definisce così C. CUPELLI, *Reviviscenza della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale: piena compatibilità? Oss. a Corte cost., ord. 13 luglio 2017, n. 184*, in *Giur. cost.*, fasc. 4, 2017, p. 1717.

<sup>28</sup> Sul tema, v., *ex multis*, C. CUPELLI, *Reviviscenza della normativa abrogata*, cit., pp. 1715 ss., M. SCOLETTA, *Metamorfosi della legalità. Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme penali*, Monboso, Pavia, 2012, e A. LOLLO, *Sindacato di costituzionalità e norme penali di favore*,

costituzionale sin dal 1983<sup>29</sup> e, nel 2006, lo stesso Giudice delle leggi ne ha ribadito l'ammissibilità in una nota sentenza, resa in tema di falsità elettorali<sup>30</sup>.

In tali occasioni, la Consulta ha precisato che la declaratoria d'incostituzionalità di norme penali di favore non sottrae al legislatore la riserva sulle scelte di politica criminale: l'effetto *in malam partem* non deriva infatti «dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere»<sup>31</sup> dal sistema penale la disposizione costituzionalmente illegittima. Esso «rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune»<sup>32</sup>, prevista dallo stesso legislatore per il caso dapprima regolato dalla disciplina incostituzionale.

In altre parole, il ripristino di norme sfavorevoli al reo, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di norme di favore, rappresenta una naturale conseguenza della "scomparsa" della norma incostituzionale dal sistema penale e non dipende dalla creazione di nuove norme o dalla manipolazione di quelle esistenti per mano del Giudice delle leggi (ipotesi cui, invero, osterebbe lo stesso art. 25, comma 2, Cost.)<sup>33</sup>. Semplicemente: la norma più severa, che non è mai sparita

---

Cedam, Padova, 2017, pp. 1-52, in particolare. Sulla distinzione tra "norme penali di favore" e "norme penali favorevoli", v., invece, O. DI GIOVINE, *Norme penali di favore e controllo di costituzionalità*, in *Criminalia*, 2007, p. 231 s., e C. PAONESSA, *Vincoli costituzionali e tutela penale: l'occasione per fare il punto, a partire da alcune recenti vicende giurisprudenziali*, in *Leg. pen.*, 16 marzo 2021, pp. 15-18.

<sup>29</sup> Corte cost., 3 giugno 1983, n. 148, in *Cass. Pen.*, 1983, pp. 1909 ss., con nota di G. LATTANZI, *La non punibilità dei componenti del Consiglio superiore al vaglio della Corte costituzionale: considerazioni e divagazioni*.

<sup>30</sup> Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394, consultabile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), con osservazioni, *ex multis*, di V. MANES, *Illegittime le "norme penali di favore" in materia di falsità nelle competizioni elettorali*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), spec. pp. 2-6, di G. MARINUCCI, *Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le "zone franche"*, in *Giur. cost.*, fasc. 6, 2006, pp. 4160 ss., e di D. PULITANÒ, *Principio di eguaglianza e norme penali di favore*, in *Corr. mer.*, fasc. 2, 2007, pp. 209 ss. Si veda, altresì, la "sentenza gemella" della decisione n. 394 del 2006, ossia Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393, consultabile in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), nonché, più di recente, Corte cost., 6 marzo 2019, n. 37, consultabile in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>31</sup> Corte cost., 394/2006, cit.

<sup>32</sup> Corte cost., 394/2006, cit.

<sup>33</sup> L. CORNACCHIA, *Legalità*, in S. Canestrari/L. Cornacchia/G. De Simone (a cura di), *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, II ed., Il Mulino, Bologna, 2017, p. 187. V., altresì, G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VIII ed., Zanichelli, Bologna, 2019, pp. 117-119.

dall'ordinamento ma ha soltanto ridotto il suo campo di operatività, è di nuovo applicabile a quei casi prima disciplinati dalla norma di favore costituzionalmente illegittima.

Le ragioni sottese a quest'impostazione sono intuibili.

Da un lato, non si può tollerare, all'interno dell'ordinamento, la presenza di norme incompatibili con i principi costituzionali, siano esse di favore o meno per il reo; dall'altro, si vuole evitare che la rimozione di dette norme crei delle "zone franche" nell'ordinamento medesimo, sottratte al controllo di costituzionalità e rimesse all'arbitrio del legislatore ordinario, il quale ben potrebbe legiferare in contrasto con i valori della Costituzione<sup>34</sup>. Il rimedio a tale ultima eventualità è, dunque, quello di continuare a garantire le opportune coperture normative attraverso la riespansione operativa di altre disposizioni "viventi".

Precisati i motivi per i quali si ritiene ammissibile il sindacato di costituzionalità *in malam partem*, la Corte procede nella propria analisi e giudica infondata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.lg. 76/2020 rispetto all'art. 77 Cost., e, in conformità alla propria giurisprudenza sul punto<sup>35</sup>, stabilisce quanto segue.

Il sindacato di costituzionalità, volto ad accertare l'esistenza, in capo a una norma, dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che ne legittimano l'adozione ai sensi del citato art. 77 Cost., è «cirscritto alle sole ipotesi di mancanza evidente» di detti requisiti o «di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione»<sup>36</sup>. Ne consegue che l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme contenute nel medesimo atto governativo, anche tra loro diverse per natura o per oggetto di disciplina, purché «accomunate [...] dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto

---

<sup>34</sup> In questo senso, v. Corte cost., 148/1983, cit.

<sup>35</sup> Cfr., ad es., Corte cost., 31 luglio 2020, n. 186, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). A dire il vero, sono poche le decisioni della Consulta relative allo scorretto esercizio del potere legislativo da parte dell'Esecutivo in sede di emanazione di decreti-legge: al riguardo, v. C. DOMENICALI, *A chi spetta l'onere di motivare*, cit., p. 229.

<sup>36</sup> Corte cost., 8/2022, cit.

affidenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione»<sup>37</sup>.

Alla luce di queste coordinate, la Corte afferma che l'art. 23 d.lg. 76/2020 non è eccentrico, per materia e finalità, rispetto al provvedimento normativo dov'è stato ragionevolmente inserito. Infatti, come si evince dalla lettura dei lavori preparatori, del preambolo e dei comunicati-stampa che hanno preceduto e poi accompagnato la pubblicazione del Decreto semplificazioni e la successiva legge di conversione<sup>38</sup>, le norme ivi previste condividono l'obiettivo «di promuovere la ripresa economica del Paese dopo il blocco delle attività produttive che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza pandemica»<sup>39</sup>. Il decreto-legge interviene, pertanto, in tutti quegli ambiti (imprese; PP.AA.; innovazione digitale; responsabilità degli amministratori pubblici) che necessitavano di essere ammodernati o snelliti allo scopo di agevolare il rilancio economico dell'Italia.

Proprio con riguardo alla responsabilità degli amministratori pubblici, la Consulta precisa che il "rischio penale"<sup>40</sup> può ingenerare, nel pubblico agente, inefficienza operativa, se non, addirittura, improduttività, che poi si traducono nei noti fenomeni della "paura della firma" e della "burocrazia difensiva". In un contesto storico, politico ed economico come quello in cui è entrato in vigore il d.lg. 76/2020, caratterizzato dall'impellente esigenza di far ripartire un Paese messo a dura prova dagli effetti della pandemia, un immobilismo del genere non sarebbe stato accettabile: diveniva pertanto prioritario rimuovere subito tutto ciò che, in qualche modo, potesse determinarlo o agevolarlo.

Il legislatore del 2020 ha fatto bene allora – continua la Corte – a favorire il rilancio dell'Italia anche attraverso la parziale *abolitio criminis* dell'art. 323 c.p., i cui obiettivi sono quelli di ridimensionare, attraverso una ridefinizione dei confini applicativi della fattispecie ivi tipizzata, i timori dei pubblici agenti correlati al rischio penale e

---

<sup>37</sup> Corte cost., 8/2022, cit.

<sup>38</sup> I documenti citati sono integralmente reperibili in [www.senato.it](http://www.senato.it) (Atto Camera: 2648).

<sup>39</sup> Tanto si legge a p. 2 del comunicato-stampa emesso dalla Corte costituzionale lo scorso 18 gennaio 2022, giorno del deposito delle motivazioni della sentenza n. 8 del 2022: cfr. [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Il comunicato riprende testualmente un passaggio argomentativo contenuto nella decisione appena citata.

<sup>40</sup> Corte cost., 8/2022, cit.

di promuovere, di rimando, quel dinamismo utile alla ripartenza delle Amministrazioni pubbliche nell'immediato dopo Covid. Pertanto, l'art. 23 d.lg. 76/2020 non è carente dei "connotati"<sup>41</sup> di straordinaria necessità e urgenza che, ai sensi dell'art. 77 Cost., ne consentono la previsione all'interno di un decreto-legge.

La Consulta dichiara, invece, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 23 rispetto agli artt. 97 e 3 Cost. Come visto poc'anzi, il sindacato di costituzionalità *in malam partem* è consentito a certe condizioni (estraneità per materia, vizi procedurali o d'incompetenza della norma censurata) che, però, non ricorrono nel caso di specie. Non solo: quand'anche ricorressero, a una pronuncia di accoglimento di tali questioni osterebbe comunque il principio di legalità penale. L'art. 23 del Decreto semplificazioni ha cancellato parte della disciplina dell'abuso d'ufficio e ha reso penalmente irrilevanti fatti dapprima tipici ai sensi dell'art. 323 c.p., con la conseguenza di delimitare sensibilmente l'area d'intervento di detta fattispecie incriminatrice. Ebbene, una sentenza di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GUP del Tribunale di Catanzaro in relazione al combinato disposto degli artt. 23 d.lg. 76/2020, 97 e 3 Cost. non avrebbe comportato la mera riespansione del campo operativo di una norma vigente, bensì la reviviscenza *in peius* della sua previgente versione, al contrario abrogata per scelte di politica criminale di esclusiva competenza del legislatore.

Si coglie l'occasione per rammentare che in un solo caso la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima (per eccesso di delega: art. 76 Cost.)<sup>42</sup> la norma abrogatrice di un delitto, quello di associazione militare per scopi politici, previsto da una vecchia legge speciale<sup>43</sup>. Tale norma era contenuta all'interno del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che, come il d.lg. 76/2020, aveva velleità di semplificazione e di riassetto normativo della materia che ne formava oggetto (si trattava del riordino dell'ordinamento militare).

---

<sup>41</sup> Così B. ROMANO, *Legittima la scelta di abrogare*, cit., p. 806.

<sup>42</sup> Corte cost., 23 gennaio 2014, n. 5, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, fasc. 2, 2014, pp. 242 ss., con nota di M. SCOLETTA, *La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova importante restrizione delle "zone franche" dal sindacato di legittimità nella materia penale*.

<sup>43</sup> Ossia, il d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 83.

In breve, secondo la Consulta, l'abrogazione della fattispecie di reato disposta dal d.lgs. 66/2010 andava ben oltre gli scopi fissati dalla legge-delega e si poneva dunque in contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., il quale «demanda in via esclusiva al Parlamento [...] la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante»<sup>44</sup>.

In tali circostanze – e soltanto in queste –, il sindacato di costituzionalità *in malam partem* non solo è consentito, ma è addirittura imposto dal principio di riserva di legge, irrimediabilmente violato da una disposizione normativa assunta in contrasto con l'art. 76 Cost.<sup>45</sup> La reviviscenza del reato illegittimamente abolito è, allora, una conseguenza logica della piena vigenza del principio di legalità penale<sup>46</sup>.

##### 5. Osservazioni conclusive.

In dottrina<sup>47</sup>, la sentenza in commento non ha mancato di suscitare qualche critica: la Corte avrebbe, infatti, perso un'occasione per dimostrare la propria capacità di porre un freno e di censurare il c.d. abuso della decretazione d'urgenza in materia penale, quale strumento utile ad accomodare manovre governative altrimenti destinate all'insuccesso in sede parlamentare.

Ora, se quest'ultima affermazione è vera con riguardo al fenomeno dei “decreti-legge reiterati” – laddove la reiterazione protratta nel tempo produce come effetto la surrettizia sostituzione della legge ordinaria con il provvedimento governativo,

---

<sup>44</sup> Corte cost., 5/2014, cit., conf. a Corte cost., 25 febbraio 2014, n. 32, a Corte cost., 11 maggio 2017, n. 104, nonché a Corte cost., 26 maggio 2017, n. 127: tutte reperibili in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>45</sup> L. CORNACCHIA, *Legalità*, cit., p. 189.

<sup>46</sup> L. CORNACCHIA, *Legalità*, cit., p. 189.

<sup>47</sup> V., ad es., F. BALLESI, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2022*, cit., p. 14 s., e A. SPERTI, *La Corte costituzionale ritorna*, cit., p. 13.

in violazione del principio di legalità penale e dell'art. 77, comma 1, Cost.<sup>48</sup> –, altrettanto non può dirsi con riguardo al caso di specie, in cui la norma che ha parzialmente abrogato il delitto di abuso d'ufficio è contenuta in un decreto-legge poi convertito in legge.

È proprio questo che legittima la cittadinanza dei decreti-legge e dei decreti legislativi all'interno delle fonti del diritto penale: il Parlamento conserva il monopolio sulle scelte punitive perché le norme emanate dal Governo vengono fatte proprie dal primo e trasfuse nella legge di conversione, secondo la tempistica dettata dalla Costituzione<sup>49</sup>.

Pertanto, se con riguardo al d.lg. 76/2020 viene difficile parlare di abuso del potere di decretazione d'urgenza da parte dell'Esecutivo<sup>50</sup>, la decisione della Consulta può, allora, essere salutata con favore e ritenuta condivisibile per almeno due ragioni.

In primo luogo, come lucidamente messo a fuoco dalla stessa Corte costituzionale, l'art. 23 d.lg. 76/2020 risulta validamente emanato sia sul piano formale della regolarità del suo procedimento di produzione sia, soprattutto, sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali.

L'incriminazione costituisce, infatti, «un'*extrema ratio*, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela»<sup>51</sup>.

Di conseguenza, far rivivere una norma penale non solo abrogata ma addirittura più sfavorevole al reo, oltre a tradire il principio di legalità sancito dall'art. 25,

---

<sup>48</sup> Cfr. Corte cost., 24 ottobre 1996, n. 360, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), con commento di A. SIMONCINI, *La «fine» della reiterazione dei decreti-legge*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1997, pp. 17 ss.

<sup>49</sup> La questione è stata affrontata, a più riprese, dalla dottrina, durante il secolo scorso: v., per tutti, F. BRICOLA, *Teoria generale del reato* (voce), in *Noviss. dig. it.*, XIX, Utet, Torino, 1973, pp. 7 ss., nonché ID., *Sub art. 25, co. 2 e 3*, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 227 ss. V, altresì, L. CORNACCHIA, *Legalità*, cit., pp. 104 ss., e G. FIANDACA/E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., pp. 56 ss.

<sup>50</sup> In questo senso, v. B. ROMANO, *Legittima la scelta di abrogare*, cit., p. 805.

<sup>51</sup> Corte cost., 8/2022, cit.



comma 2, Cost., si porrebbe in rotta di collisione proprio con il principio di *extrema ratio*, che rappresenta uno dei fondamenti della materia penale<sup>52</sup>.

In secondo luogo, in tempi di «populismo penale e di mode forcaiole»<sup>53</sup>, il legislatore del 2020 ha compiuto il gesto coraggioso di snellire la risposta punitiva nell'ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, dove le Procure erano solite "pescare a strascico"<sup>54</sup>, proprio grazie all'applicazione spesso schizofrenica dell'art. 323 c.p.

E, allora, per adesso<sup>55</sup>, potremmo pure farci andare bene questa neonata e imperfetta riforma, anziché provare già a sopprimerla<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> Sul principio di sussidiarietà o di *extrema ratio* del diritto penale, v., *ex multis*, A. GARGANI, *Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, fasc. 3, 2018, pp. 1488 ss.

<sup>53</sup> B. ROMANO, *Il "nuovo" abuso d'ufficio*, cit., p. 7.

<sup>54</sup> B. ROMANO, *Legittima la scelta di abrogare*, cit., p. 805.

<sup>55</sup> Il riferimento è alle proposte di legge presentate da numerosi parlamentari a meno di un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina dell'abuso d'ufficio: cfr., in particolare, i d.d.l. a firma dei senatori Ostellari e altri (AS 2145), Parrini e altri (AS 2324) e Santangelo e altri (AS 2279). I d.d.l. propongono l'ennesima riscrittura della fattispecie di cui all'art. 323 c.p., nel tentativo di ridimensionare, se non di neutralizzare, l'ingerenza della magistratura penale nelle scelte discrezionali dei pubblici agenti. Sul punto, v. M. GAMBARDELLA, *Tre disegni di legge in materia di abuso d'ufficio e responsabilità per i reati omissivi impropri*, in *Discrimen*, 11 novembre 2021.

<sup>56</sup> B. ROMANO, *Il "nuovo" abuso d'ufficio*, cit., p. 7.